

**20**

**OBBLIGO DI RESIDENZA**

*Ultima modifica: 16 novembre 2018*

## INDICE

### ***Normativa***

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 13.

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 26

Legge 2 aprile 1979, n.97, art.13

Legge 24 dicembre 2003 n. 350, art. 3, comma 79.

### ***Criteri***

Dispensa dall'obbligo di residenza per i magistrati

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 maggio 1998*

Dispensa dall'obbligo di residenza per i magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive

*Delibera del Consiglio di Presidenza del 25 giugno 1998*

Criteri ulteriori sulla deroga all'obbligo di residenza

*Delibere del Consiglio di Presidenza 18 luglio 2002, 17 gennaio 2003 e 6 maggio 2004*

Indennità c.d. continuativa ex art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

*Delibera del 26 ottobre 2018*

# NORMATIVA

## **Legge 27 aprile 1982, n. 186**

### **Art. 13. Attribuzioni del consiglio di presidenza.**

Il consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;

5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;

6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati <sup>(10)</sup>.

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

- 7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;
- 8) sul collocamento fuori ruolo;
- 9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del *testo unico 26 giugno 1924, n. 1054*. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

---

(10) Numero aggiunto dall'art. 19, *L. 21 luglio 2000, n. 205*.

#### **Art. 26. Obbligo di residenza.**

I magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

## **Legge 2 aprile 1979, n.97, art.13**

### **13. Indennità di missione.**

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039 , si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.

L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalità di cui all'articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorché abbiano manifestato il consenso o la disponibilità fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 , in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno (1).

In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , nonché il rimborso spese di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 , ed all'art. 11 della L. 26 luglio 1978, n. 417 (2).

---

(1) Comma così modificato dall'art. 4, L. 4 maggio 1998, n. 133.

(2) Così sostituito dall'art. 6, L. 19 febbraio 1981, n. 27. Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi il *comma 209 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266*. Vedi, anche, l'art. 1, comma 36, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e l' *art. 1, comma 215, della citata legge n. 266 del 2005*.

---

## **Legge 24 dicembre 2003 n. 350**

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).**

*(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.)*

#### **Art. 3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici**

Comma 79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.

# CRITERI

**Dispensa dall'obbligo di residenza per i magistrati amministrativi**  
***Delibera del Consiglio di Presidenza del 28 maggio 1998***

1. La dispensa dall'obbligo di residenza può essere chiesta, con domanda motivata e documentata da inoltrare al Consiglio di Presidenza, nelle seguenti ipotesi:
  - a. coniuge che svolga attività di lavoro autonomo o professionale e che, per tale ragione non possa agevolmente trasferire altrove la propria residenza;
  - b. coniuge che svolga attività di lavoro dipendente di tipo privato o di tipo pubblico con obbligo di permanenza presso la sede di lavoro;
  - c. coniuge, figli o genitori portatori di handicap legalmente riconosciuti;
  - d. ogni ulteriore e particolare circostanza relativa allo stesso magistrato, al coniuge, ai figli o genitori (es. malattie croniche che richiedano cure specialistiche da effettuare in loco e/o assistenza diretta e continuativa) che sia apprezzata dal Consiglio di Presidenza come meritevole di favorevole considerazione;
  - e. rientro dalla posizione di fuori ruolo su sede diversa da quella di titolarità originaria;
  - f. trasferimento per incompatibilità ambientale;
  - g. distanza tra il luogo di residenza e la sede di servizio pari o inferiore a quella intercorrente tra la sede ed altri comuni della regione stessa;
  - h. esistenza di stabili collegamenti, mediante mezzi pubblici o privati, che consentano di raggiungere dal luogo di residenza la sede di servizio in un tempo pari o minore rispetto a quello necessario a raggiungere la sede da altri comuni della regione stessa.
2. Il Consiglio di Presidenza della G.A. si riserva la facoltà di valutare le superiori circostanze, astrattamente ritenute meritevoli di giustificare la concessione della dispensa di cui all'art. 13, co. 2, n. 5 della l. n. 186/1982, comparativamente all'esigenza di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari; a tal fine il magistrato richiedente la dispensa deve impegnarsi, formulando apposita dichiarazione nell'istanza, ad apprestare l'impegno necessario per garantire l'ordinario assolvimento degli obblighi di servizio.
3. La concessione della dispensa di cui all'art. 13, co. 2, n. 5, della l. 186/1982, può essere concessa a tempo indeterminato, salva l'eventuale revoca ove dovessero emergere elementi di pregiudizio per la funzionalità degli uffici giudiziari. In ipotesi di trasferimento "per avvicinamento" al luogo di residenza già autorizzato, l'originario provvedimento di dispensa può essere esteso alla nuova sede, previa verifica della permanenza dei presupposti.
4. Nella prima applicazione della presente disciplina, tutti i magistrati amministrativi, indipendentemente dalla circostanza che abbiano già – o meno – proposto istanza per la concessione della dispensa di cui all'art. 13, co. 2, n. 5, della l. n. 186/1982, possono presentare detta istanza per la prima volta – o adeguare, eventualmente integrandola, quella già proposta alla disciplina adottata – indipendentemente dalla circostanza che si trovino ancora nella sede di prima assegnazione o in altra, raggiunta per trasferimento. I magistrati già destinatari di provvedimenti di dispensa, anche per motivazioni diverse da quelle prese in considerazione dalla presente disciplina, sono tenuti a presentare una nuova istanza al fine di integrare le motivazioni legittimanti la dispensa, e comunque per aggiornarla alla nuova disciplina.



**Dispensa dall'obbligo di residenza per i magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive**  
***Delibera del Consiglio di Presidenza del 25 giugno 1998***

1. I magistrati amministrativi titolari di funzioni direttive e semidirettive possono richiedere la dispensa dall'obbligo di residenza, con domanda motivata e documentata da inoltrare al Consiglio di Presidenza della G.A., nelle medesime ipotesi già individuate nei criteri adottati nella seduta del Consiglio di Presidenza della G.A. del 28 maggio 1998.

2. Il Consiglio di Presidenza della G.A. si riserva la facoltà di valutare le circostanze dedotte, astrattamente ritenute meritevoli di giustificare la concessione della dispensa di cui all'art. 13, co. 2, n. 5, della l. n. 186/1982, comparativamente all'esigenza di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari ai quali il magistrato sia preposto. A tal fine il magistrato richiedente la dispensa deve impegnarsi – formulando apposita dichiarazione nell'istanza – ad apprestare l'impegno necessario per garantire l'ordinario assolvimento degli obblighi di servizio inerenti alle funzioni direttive o semi direttive attribuite così come individuati dal Consiglio di Presidenza della G.A., assicurando la propria presenza in sede in tutte le occasioni, e per tutto il tempo, che dovessero risultare necessarie al corretto svolgimento delle proprie funzioni e comunque, nei periodi nei quali non sia in sede, la facile, pronta e continua reperibilità da parte dell'ufficio.

3. La concessione della dispensa di cui all'art. 13, co. 2, n. 5, della l. n. 186/1982, viene concessa ai magistrati titolari di funzioni direttive e semi direttive in riferimento alla sede di titolarità, anche a tempo indeterminato, salva l'eventuale revoca ove dovessero emergere elementi di pregiudizio per la funzionalità degli uffici giudiziari o il mancato assolvimento degli specifici inerenti le funzioni rivestite.

4. I magistrati titolari di funzioni direttive e semi direttive eventualmente già destinatari di provvedimenti di dispensa, sono tenuti a presentare una nuova istanza al fine di integrare le motivazioni legittimanti la dispensa, e comunque per aggiornarla alla nuova disciplina.

## **Criteri ulteriori sulla deroga all'obbligo di residenza**

### ***Delibere del Consiglio di Presidenza 18 luglio 2002, 17 gennaio 2003 e 6 maggio 2004***

Il Consiglio di Presidenza nella seduta del *18 luglio 2002*, nel ribadire le regole che presiedono all'obbligo di residenza ed i criteri già adottati per le autorizzazioni a derogare agli stessi, ha deliberato quanto segue:

- in ogni Tribunale, Sezione staccata o interna si devono tenere non meno di due udienze al mese, di norma intervallate da non meno di 10 giorni. A tale regola si potrà derogare solo in casi particolari legati alla specificità del periodo.
- il Presidente di Tribunale è tenuto ad assicurare una presenza in sede continuativa ed in ogni caso significativa;
- ciascun magistrato deve di norma assicurare la presenza in sede almeno il giorno precedente ed il giorno successivo all'udienza.
- l'eventuale richiesta di autorizzazione alla deroga all'obbligo di residenza deve in ogni caso essere accompagnata dal visto del Presidente dell'organo giudiziario dove il magistrato presta servizio al fine di avere ogni assicurazione a che la concessione di tale deroga non rappresenti ostacolo allo svolgimento delle funzioni di magistrato.

Nella seduta del *17 gennaio 2003* il Consiglio di Presidenza ha confermato tali criteri specificando che tale disposizione si applica anche agli altri organi della giustizia amministrativa, compreso il C.G.A., e che essa si deve intendere riferita anche all'attività dei singoli magistrati che, pertanto, devono partecipare, nel mese, ad almeno due udienze intervallate fra loro secondo le norme sopra richiamate.

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del *6 maggio 2004*, ha stabilito che l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza a risiedere fuori dal Lazio in deroga all'obbligo di residenza è necessaria ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta per i magistrati in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, prevista dall'art. 3 comma 79 della legge n. 350 del 2003.

**Indennità c.d. continuativa ex art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.**

***Delibera del 26 ottobre 2018***

Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 26 ottobre 2018, ha ritenuto che sia maggiormente in linea con la *ratio* sottesa all'indennità c.d. continuativa prevista dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, riconoscere quest'ultima anche ai magistrati amministrativi secondo i criteri previsti per i magistrati ordinari - ossia a condizione che il comune della sede di assegnazione disti oltre 10 Km dal comune di residenza dichiarato dal magistrato al momento della nomina - non potendo infatti assumere alcuna rilevanza ostativa (rispetto al riconoscimento della sussistenza di un "disagio" da compensare) la circostanza che entrambi i termini di paragone siano situati all'interno della stessa regione.